



REGOLAMENTO INTERNO

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni Geox S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse collegati compiute dai soggetti rilevanti (*Internal Dealing*).

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021

INDICE

| | | | | |
|----|----|--|------|----|
| | | PARTE I – Premesse | | |
| 01 | 01 | Finalità del Regolamento | pag. | 4 |
| 01 | 02 | Definizioni | pag. | 4 |
| | | PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione | | |
| 02 | 01 | Premessa | pag. | 6 |
| | 1 | Soggetti Rilevanti MAR | pag. | 6 |
| | 2 | Azionisti Rilevanti TUF | pag. | 6 |
| | 3 | Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti | pag. | 6 |
| | | PARTE III – Informazioni dovute dai Soggetti Internal Dealing | | |
| 03 | 01 | Operazioni oggetto di comunicazione | pag. | 8 |
| 03 | 02 | Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione | pag. | 8 |
| | | PARTE IV - Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione della informazioni | | |
| 04 | 01 | Preposto | pag. | 10 |
| 04 | 02 | Compiti del preposto | pag. | 10 |
| 04 | 03 | Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni | pag. | 11 |
| 04 | 04 | Procedure operative | pag. | 11 |
| | | PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente legate (diversi dagli azionisti rilevanti) e di pubblicazione delle medesime | | |
| 05 | 01 | Comunicazione alla Consob e alla Società | pag. | 12 |
| | | PARTE VI – Termini di invio e di pubblicazione delle informazioni da parte degli azionisti rilevanti | | |
| 06 | 01 | Premessa | pag. | 13 |
| 06 | 02 | Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società | pag. | 13 |
| | | PARTE VII – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni | | |
| 07 | 01 | Blocking periods | pag. | 14 |
| | | PARTE VIII - Norme finali | | |
| 08 | 01 | Diffusione del Regolamento | pag. | 15 |
| 08 | 02 | Controllo sul rispetto del Regolamento | pag. | 15 |
| 08 | 03 | Entrata in vigore | pag. | 15 |
| 08 | 04 | Modifiche ed integrazioni al Regolamento | pag. | 15 |
| | | Parte IX – Inosservanza delle regole di comportamento | | |
| 09 | 01 | Sanzioni | pag. | 16 |
| | | Allegato A | | |
| A | | Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate | pag. | 17 |
| | | Allegato B | | |

| | | | | |
|-------------------|--|--|------|----|
| B | | Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato | pag. | 19 |
| Allegato C | | | | |
| C | | Operazioni Rilevanti MAR | pag. | 21 |
| Allegato D | | | | |
| D | | Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 che determinano esenzione dal divieto relativo al black-out period | pag. | 22 |
| Appendice | | | | |
| | | Normativa richiamata | pag. | 23 |

PARTE I - Premesse

01.01 Finalità del Regolamento

In conformità a quanto disposto dall'articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dagli articoli 152-sexies – 152-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni ("RE"), nonché dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("MAR"), Geox S.p.A. (di seguito la "Società") ha adottato il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") che disciplina i flussi informativi alla Società, alla Consob ed al pubblico, delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società, titoli di debito o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti obbligati alle comunicazioni, individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento stesso.

Com'è noto, la normativa (cd. "internal dealing") è volta a dare trasparenza alle operazioni effettuate dai "soggetti rilevanti", ossia da quei soggetti che possono con maggior probabilità disporre di "informazioni privilegiate", al fine da un lato di migliorare l'efficienza informativa del mercato, dall'altro lato quale mezzo per vigilare sui mercati.

Il Regolamento è, tra l'altro, volto a:

- istituire la procedura diretta a individuare i soggetti obbligati ad effettuare le medesime comunicazioni di *internal dealing*;
- a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto.

01.02 Definizioni

| | |
|--|---|
| Azioni | Indica le azioni ordinarie della Società. |
| Azionista Rilevante TUF | Si intendono i soggetti indicati al paragrafo 2.01.2, Parte II. |
| Controllate | indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. |
| MAR | Market Abuse Regulation o Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato |
| Operazione Rilevante MAR | Indica le operazioni indicate nell'Allegato C al presente Regolamento e compiute dalle Persone Rilevanti MAR aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, strumenti derivati o Strumenti Finanziari Collegati. |
| Operazione Rilevante TUF | Indica tutte le operazioni concernenti l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati TUF. |
| Persone Rilevanti MAR | Indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti MAR. |
| Persone Rilevanti TUF | Indica congiuntamente, gli Azionisti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Collegate agli Azionisti Rilevanti TUF. |
| Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR | Si intendono i soggetti indicati al paragrafo 2.01.3.1, Parte II. |
| Persona Strettamente Collegata agli Azionisti Rilevanti TUF | Si intendono i soggetti indicati al paragrafo 2.01.3.2, Parte II. |
| RE | Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 |

| | |
|---|---|
| | n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni). |
| RE UE 522 | Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni). |
| RE UE 523 | Regolamento delegato (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione |
| Soggetti Internal Dealing | Le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti TUF |
| Soggetto Rilevante MAR | si intendono i soggetti indicati al paragrafo 2.01.I, Parte II. |
| Strumenti Finanziari | Indica gli strumenti finanziari della Società come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE: (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). |
| Strumenti Finanziari Collegati | Si intendono gli strumenti finanziari qualificati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società. |
| Strumenti Finanziari Collegati TUF | Indica: a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni, indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni. |
| TUF | Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni) |

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01 Premessa

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al presente Regolamento (in breve anche “comunicazioni *internal dealing*”), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui alla Parte III del Regolamento effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo punto 3), i *soggetti* come sotto individuati ai punti 1 e 2 (“**Soggetti Internal Dealing**”).

I. Soggetti Rilevanti MAR

Sono *soggetti rilevanti* nella Società (“**Soggetti Rilevanti MAR**”):

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.

L’individuazione dei dirigenti della Società aventi “regolare” accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero a cura del/dei soggetti da questo delegato/i.

Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l’avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2. Azionisti Rilevanti TUF

E’ tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 114, comma 7 del TUF, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 RE ⁽¹⁾, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che **controlla** la Società (“**Azionisti Rilevanti TUF**”).

3. Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

3.1 Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR

Ai sensi dell’art. 3 del MAR, per persone strettamente legate agli Soggetti Rilevanti MAR (“**Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR**”), si intendono:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

(¹) Ai sensi dell’art. 118 RE:

- sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto;
- sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti;
- le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l’intermediario.

3.2 Persona Strettamente Collegata agli Azionisti Rilevanti TUF

Ai sensi dell'art. 152-sexies RE, per persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti TUF ("**Persona Strettamente Collegata agli Azionisti Rilevanti TUF**"), si intendono:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone indicate alla lettera (a).

Ai sensi della normativa vigente (art. 152-octies, commi 3 e 6 RE), è compito degli Azionisti Rilevanti TUF rendere nota alle Persona Strettamente Collegata agli Azionisti Rilevanti TUF delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione *internal dealing*, nonché comunicare le operazioni compiute dalle predette persone a loro *strettamente legate* qualora le stesse non vi provvedano direttamente.

PARTE III – Informazioni dovute dai Soggetti Internal Dealing

03.01 Operazioni oggetto di comunicazione

Ai sensi del presente Regolamento, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità e nei termini precisati nella successiva Parte V tutte le Operazioni Rilevanti MAR condotte per loro conto concernenti le Azioni, gli strumenti di debito, gli strumenti derivati o gli Strumenti Finanziari Collegati.

Le Operazioni Rilevanti MAR comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato C.

Gli Azionisti Rilevanti TUF comunicano alla Società e alla CONSOB con le modalità e nei termini precisati nella successiva Parte VI tutte le Operazioni Rilevanti TUF, i.e. tutte le operazioni di vendita, sottoscrizione o scambio compiute dagli Azionisti Rilevanti TUF e dalle Persone Strettamente Collegate agli Azionisti Rilevanti TUF aventi ad oggetto le Azioni e gli Strumenti Finanziari Collegati TUF.

03.02 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti MAR:

- le Operazioni Rilevanti MAR il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti MAR effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante MAR. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti MAR successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco dello stesso anno. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA¹;
- operazioni relative a Strumenti Finanziari Collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. lo strumento finanziario sia costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - b. lo strumento finanziario fornisca un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
 - c. lo strumento finanziario sia costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento non sussistono per le seguenti Operazioni Rilevanti TUF:

¹ Q&A on the Market Abuse Regulation, ESMA, 19 March 2019.

- le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga il controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non devono essere comunicate le Operazioni Rilevanti TUF il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
 - le Operazioni Rilevanti TUF tra un Azionista Rilevante TUF e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF (art. 152-septies, comma 3, lett. b) del RE);
 - le Operazioni Rilevanti TUF effettuate dalla Società e da società da essa Controllate;
 - le Operazioni Rilevanti TUF effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - o tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - o sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della CONSOB, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di *market maker*:
- o sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - o fornisca alla CONSOB l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'Emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
 - o notifichi alla CONSOB che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni della Società; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla CONSOB la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dal presente Regolamento per le Operazioni Rilevanti TUF non si applicano qualora le Persone Rilevanti TUF siano anche Persone Rilevanti MAR e siano già tenute a notificare le operazioni effettuate ai sensi del MAR.

PARTE IV – Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni

04.01 Preposto

Il soggetto preposto (il “**Preposto**”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V e Parte VI del Regolamento viene individuato nel Direttore Affari Legali e Societari, o alla diversa persona designata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a farsi rilasciare dal medesimo (e dal Sostituto) l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

Il soggetto sostituto del Preposto (il “**Sostituto**”) viene individuato nel Responsabile Affari Societari, o alla diversa persona designata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede a farsi rilasciare dal medesimo (e dal Sostituto) l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

04.02 Compiti del Preposto

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell'ufficio risorse umane e organizzazione per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo dei *Soggetti Rilevanti Internal Dealing*;
- c) predisporre ed aggiornare, con il supporto della funzione amministrazione e finanza, l'elenco delle Controllate rilevanti;
- d) accertarsi che i *Soggetti Internal Dealing* abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l'impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente legate* gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114, comma 7 TUF;
- e) fornire assistenza ai *Soggetti Internal Dealing* per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- f) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- g) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *Soggetti Internal Dealing* (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con i *Soggetti Internal Dealing*);
- h) inviare ai *Soggetti Internal Dealing* comunicazione relativa all'imminente decorrere di eventuali *bloking periods* stabiliti dalla Società;
- i) informare tempestivamente la Società (nella persona dell'Amministratore Delegato) delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
- j) comunicare all'organismo incaricato dalla Società del controllo del rispetto del Regolamento interno sul trattamento delle informazioni privilegiate, tutte le comunicazioni ricevute dai *Soggetti Internal Dealing*, una volta rese pubbliche;
- k) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- l) tenere aggiornato l'organo amministrativo (nella persona dell'Amministratore Delegato) sulle comunicazioni pervenute e pubblicate;
- m) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- n) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell'ultima versione vigente;

o) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei *Personae Rilevanti Internal Dealing*.

04.03 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni

Il Preposto ed il Sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono utilizzando tali informazioni;
- **annullare o modificare**, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono ovvero a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni per conto proprio o di terzi.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate” di cui al Titolo I-bis del TUF ⁽¹⁾ e del MAR.

Il Preposto (e il Sostituto) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

04.04 Procedure operative

Le attività di competenza del Preposto saranno regolate da specifiche Procedure.

¹ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte delle Persone Rilevanti MAR

05.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società

Le Persone Rilevanti MAR devono comunicare alla Consob ed alla Società le operazioni sulle azioni, su titoli di debito o sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione delle stesse.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR compiute dalle Persone Rilevanti MAR, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato “Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate” riportato nell'allegato del RE UE 523 (vedasi **Allegato A** al presente Regolamento).

Comunicazioni alla Consob

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione, tramite invio del modello di cui all'**Allegato A** tramite email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni alla Società sono effettuate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione (¹), tramite invio del modello di cui all'**Allegato A** con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: societario@pec.geox.com e in copia conoscenza all'indirizzo pierluigi.ferro@geox.com; o
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni o al suo Sostituto, presso Geox S.p.A., via Feltrina Centro, 16 – 31044 Biadene di Montebelluna (TV)

Le comunicazioni alla Società sono effettuate tramite invio del modello di cui all'**Allegato A** tramite email all'indirizzo consob@pec.consob.it (da indirizzo PEC) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

In ogni caso, le Persone Rilevanti MAR, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 0423 281632 (oppure 0423 282119).

Il Preposto (ed il Sostituto) sono a disposizione per fornire assistenza alle Persone Rilevanti MAR per l'espletamento degli obblighi informativi previsti presso la sede sociale e al seguente recapito telefonico 0423 281632 (oppure 0423 282119).

Pubblicazione delle informazioni

La Società pubblica le informazioni ricevute, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del RE e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

¹ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

PARTE VI – Termini di invio e di pubblicazione delle informazioni da parte degli Azionisti Rilevanti TUF

06.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies del RE, gli Azionisti Rilevanti TUF devono comunicare tutte le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF alla Consob e alla Società.

Gli Azionisti Rilevanti TUF comunicano dette Operazioni Rilevanti TUF alla CONSOB entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, mediante l'invio del modello riportato nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti (vedasi **Allegato B** al presente Regolamento).

Gli Azionisti Rilevanti TUF comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti TUF compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti TUF entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, facendo pervenire il modello di cui all'Allegato B alla Società tramite:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: societario@pec.geox.com e in copia conoscenza all'indirizzo pierluigi.ferro@geox.com; o
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni o al suo Sostituto, presso Geox S.p.A., via Feltrina Centro, 16 – 31044 Biadene di Montebelluna (TV)

06.02 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto degli Azionisti Rilevanti TUF, la comunicazione alla Consob e la pubblicazione di cui sub 06.01., a condizione che venga sottoscritto un apposito accordo scritto, in virtù del quale gli Azionisti Rilevanti TUF si impegnino a rispettare il congruo limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di cui comunicazione alla Consob e di pubblicazione.

Le attività di cui al presente paragrafo saranno definite operativamente tramite apposita procedura.

Il soggetto competente alla definizione dei predetti accordi ed alla sottoscrizione dei medesimi è l'Amministratore Delegato, che provvederà ad informarne contestualmente il Preposto.

PARTE VII – Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

07.01 *Blocking periods*

È in ogni caso fatto divieto alle Persone Rilevanti MAR di compiere per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti MAR nei trenta giorni di calendario precedenti (il “**Periodo di Chiusura**”)¹ la data prevista per l’annuncio dei dati concernenti il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, della relazione semestrale e dell’eventuale relazione trimestrale.

Il divieto non si applica:

- i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
- ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; ed altresì
- iii. nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento Delegato 2016/522 come riportate nell’Allegato D della presente Procedura.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, tra l’altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni.

Oltre quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai soggetti indicati al precedente capoverso è vietato o limitato il compimento di operazioni.

La Persona Rilevante MAR interessata dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l’Operazione Rilevante MAR, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla Persona Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell’esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante MAR:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell’inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

¹ Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

PARTE VIII – Norme finali

08.01 Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura dell'Amministratore Delegato ovvero dai soggetti dallo stesso delegati.

08.02 Controllo sul rispetto del Regolamento

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa all'Amministratore Delegato.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al Preposto e al suo Sostituto la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare all'Amministratore Delegato eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

08.03 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dal [•]

08.04. Modifiche e integrazioni del Regolamento

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 08.01.

PARTE IX – Inosservanza delle regole di comportamento

09.01 Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento da parte dei Soggetti Internal Dealing comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva e/o dal regolamento interno, nonché l'obbligo di risarcire alla Società tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivarle dalla violazione dello stesso, che è parte integrante del contratto di lavoro e/o del diverso rapporto contrattuale o fiduciario che intercorre tra i Soggetti Internal Dealing e la Società.

Inoltre, l'inosservanza del presente Regolamento e della normativa in materia di comunicazioni di internal dealing può comportare per i trasgressori l'applicazione di sanzioni, inter alia, ai sensi dell'articolo 187-ter.l e 193 del TUF.

ALLEGATO A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
| a) | Nome | <p><i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i></p> <p><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i></p> |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | <p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'inizio dell'emissione, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i></p> <p><i>[Per le persone strettamente associate,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i> |
| b) | Notifica iniziale/modifica | <i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i> |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) | Nome | <i>[Nome completo dell'entità.]</i> |
| b) | LEI | <i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i> |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | <p><i>[— Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> <i>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <p><i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> |
| b) | Natura dell'operazione | <p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p> |

| | | |
|----|---|---|
| c) | Prezzo/i e volume/i | <p style="text-align: center;">Prezzo/i Volume/i</p> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> |
| d) | <p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p> | <p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento(UE) n. 600/2014.]</i></p> |
| e) | Data dell'operazione | <p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p> |
| f) | Luogo dell'operazione | <p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p> |

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
| a) ¹ | Nome | <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione: |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: Soggetto che controlla l'emittente quotato: _____ Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione: |
| b) ² | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: |
| 3 | Dati relativi all'emittente | |
| a) ³ | Nome | |
| b) ⁴ | LEI | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | |

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

| | | | |
|-----------------|------------------------|--|----------|
| b) ¹ | Natura dell'operazione | | |
| c) ² | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
| d) ³ | Data dell'operazione | | |
| e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: | |

¹ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio.]

² [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni.]

³ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO C

Le Operazioni Rilevanti MAR includono:

- a) l'acquisto, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) le operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevanti MAR, anche quando è esercitata discrezionalità. Tuttavia l'obbligo di comunicazione non sussiste se le operazioni sono eseguite su azioni o strumenti di debito o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, e se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
- q) la costituzione in pegno ovvero la concessione o l'assunzione in prestito di Azioni, strumenti di debito, strumenti derivati o strumenti finanziari collegati²;
- r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Collegata ai Soggetti Rilevanti MAR;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi della presente Procedura, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

¹ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

² L'art. 19 del MAR chiarisce: "Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia".

ALLEGATO D

Circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del RE UE 522 che determinano esenzione dal divieto relativo al *black-out period*

Articolo 9 del RE UE 522

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b. alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - iii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - iv. la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - v. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - vi. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - vii. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - viii. le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f. la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”

APPENDICE NORMATIVA RICHIAMATA

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58¹

Art. 114 (*Comunicazioni al pubblico*)

1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).

(omissis)

7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari ai dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente

(omissis)

REGOLAMENTO CONSOB N. 19971/1999²

Art. 152-sexies

(*Definizioni*)

Nella presente Sezione si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento; b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico³;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies

(*Ambito di applicazione*)

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

¹ Come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento.

² Come successivamente modificato ed integrato, in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento.

³ Lettera così modificata con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico".

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini dell'attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell'attività di *market making*;

- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con il gestore del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni¹.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

REGOLAMENTO N. 596/2014/UE

Art. 19

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione)

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

¹ Lettera modificata dapprima dall'art. 3 della delibera n. 20621 del 10.10.2018 che ha sostituito le parole: "la società di gestione del mercato" con le parole: "il gestore del mercato" e poi con delibera n. 21320 del 7.4.2020 che ha sostituito le parole: "direttiva 2004/39/CE" con le parole: "direttiva 2014/65/UE".

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

l bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;

e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

(omissis)